

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
"CASTELLANO"**

Professionisti d'impresa -

Area fiscale e societaria -

- *TRASFORMAZIONI*
- *SCISSIONE*
- *FUSIONE*
- *CONFERIMENTO*
- *RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI*
- *MERGER & ACQUISITION*
- *gestione patrimoni – TRUST – FONDI PATRIMONIALI -*
- *PIANIFICAZIONE AZIENDALI*

Circ. n° 6 del 04/01/2008

*PAGAMENTI DA PARTE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – RUOLI
ESATTORIALI*

A cura dell'ufficio Studi

*SEDE: Ariano Irpino AV via Fontana Angelica 1
TEL. 0825/892086 FAX 0825/892642
E-MAIL :info@studiocastellano.com
sito web: www.studiocastellano.com*

PAGAMENTI DA PARTE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: NUOVE MODALITÀ APPLICATIVE.

Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a terzi per importi superiori a 10.000 euro, devono controllare se il beneficiario ha debiti per cartelle di pagamento, come disposto dal nuovo art 48-bis del D.P.R. 602/73.

La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato una prima circolare esplicativa (circolare 28 del 06 agosto 2007, prot. 101217, pubblicata sulla G.U. n. 190 del 17.08.2007), dalla quale emerge che:

- la nuova procedura trova immediata applicazione, ancorché non sia stato ancora approvato il regolamento attuativo previsto dalla sopra citata normativa;
- la verifica consiste nell'accertare che il beneficiario non abbia cartelle di pagamento non onorate superiori a 10.000 euro;
- tale verifica, nelle more dell'approvazione del regolamento attuativo, può essere svolta richiedendo una autocertificazione al beneficiario. Solo dopo aver acquisito la autocertificazione potrà essere disposto il pagamento;
- l' autocertificazione ha una validità indicativa di 20 giorni, per cui nel caso di forniture di beni e servizi in via continuativa deve essere rinnovata mensilmente;
- nel caso di mancato rilascio della autocertificazione verrà sospeso il pagamento per l'intero importo, mentre la presenza di debiti tributari produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza del debito rilevato (con obbligo di segnalazione all'agente della riscossione); detta procedura non trova applicazione per il pagamento di stipendi, pensioni e altri emolumenti assimilati e ai pagamenti importi imposti da pronunce esecutive dall'autorità giudiziaria.